

COTRATTO DI SERVIZIO SPECIALISTICO

TRA

L'Università degli Studi di Parma Dipartimento di Ingegneria ed Architettura - DIA (di seguito denominato DIA) con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e Codice Fiscale 00308780345, rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi" emanato con DR.n.1289 del 13.10.2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Prof. Rinaldo Garziera, Direttore del DIA, nato a [REDACTED] il [REDACTED]

E

Il Comune di Nonantola (di seguito denominato Comune), con sede legale in Nonantola, Via Marconi n. 11, Codice fiscale 00237070362 e Partita IVA 00176690360 rappresentato dal geometra Gianluigi Masetti, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Direttore dell'Area Tecnica del Comune di Nonantola, autorizzato alla stipula del presente contratto in forza del Decreto del Sindaco del 01/10/2019, prot. com.le n. 20851

PREMESSO CHE

Il Comune desidera affidare al DIA l'attività di servizio specialistico inerente lo studio della valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola.

SENTITO

il responsabile della commessa Prof. Paolo Mignosa a cui viene affidata l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto e che si connota nei confronti del DIA e dell'Ateneo come il committente responsabile dei lavori richiesti;

RICHIAMATO

il Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi" emesso con DR. n.1289 del 13.10.2013 e successive integrazioni e modificazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1 Descrizione delle attività

1.1.1 Il Comune affida al DIA, che accetta, un'attività di studio sul tema "*Valutazione del rischio di allagamento del territorio del Comune di Nonantola*", secondo quanto riportato in Allegato 1, che fa parte integrante del presente contratto.

1.1.2 L'attività individuata al punto precedente consta sinteticamente delle seguenti fasi:

- analisi ed inquadramento dell'area di studio e delle relative problematiche;
- acquisizione dei dati topografici ed idrologici;
- elaborazione degli scenari di simulazione;
- consegna degli elaborati prodotti.

1.2 Programma delle attività

1.2.1 Il programma delle attività di ricerca è elaborato dal DIA sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1 al presente contratto.

1.2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i Rappresentanti, come individuati al successivo punto 4.6, aggiornamenti ai programmi delle attività nei limiti comunque di quanto previsto al punto 1.2.1 e ferma restando l'invariabilità dell'importo di cui al punto 2.1.

1.2.3. Il Responsabile della Commessa s'impegna, per la durata del presente contratto ed eventuali sue proroghe, a non svolgere per conto terzi ricerche ed altre attività analoghe sugli stessi specifici temi compresi nelle attività di cui all'Allegato 1 al presente contratto, allorché tali ricerche ed attività possano provocare danno agli interessi del Comune di Nonantola connessi a questo contratto.

1.3 Durata e luogo d'esecuzione

1.3.1 Le attività oggetto del presente contratto avranno la durata di 90 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

- 1.3.2 Le parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto di cui al precedente punto 1.3.1, su richiesta scritta e motivata in tal senso inviata da una delle parti all'altra prima della scadenza di tale termine originario. L'eventuale proroga non comporterà alcun esborso ulteriore a carico del Comune di Nonantola rispetto all'importo previsto al punto 2.1 che rimarrà pertanto invariato. Qualora la committenza richieda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato 1, le Parti potranno concordare un'integrazione al presente contratto definendone le relative condizioni contrattuali.
- 1.3.3 Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso la sede del Comune di Nonantola e presso il DIA dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 2 - Condizioni economiche

2.1 Corrispettivo per attività di ricerca

- 2.1.1 Il corrispettivo onnicomprensivo delle spese, fisso ed invariabile, a carico del Comune di Nonantola per l'esecuzione delle attività di cui all'Art. 1 è stabilito in € 19.000 oltre a IVA di legge, per un importo totale di € 23.180,00.

2.2 Modalità di pagamento

- 2.2.1 Il Comune di Nonantola verserà al DIA l'importo di cui al punto 2.1, a seguito di presentazione delle relative fatture elettroniche emesse e caricate su Sistema di Interscambio (SDI), attraverso l'utilizzo del seguente Codice Univoco Ufficio UFWIJM, da emettere come segue:

- € 5.000,00 (cinquemila/00) alla firma del presente contratto;
- € 18.180,00 (diciottomilacentottanta/00) alla consegna della relazione finale.

Le somme suddette saranno versate dal Comune di Nonantola al DIA sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Parma, come specificato negli avvisi di pagamento/fatture.

Le somme suddette saranno versate dal Comune al Dipartimento sul conto corrente intestato alla Tesoreria dell'Università degli Studi di Parma.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva in base alla normativa vigente, dietro presentazione di fattura elettronica, pervenuta correttamente al Comune di Nonantola – Area Tecnica e contenente i seguenti dati:

codice destinatario: UFWIJM

codice identificativo del contratto (CIG) ZE91B9876E

Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere inviate seguente indirizzo PEC: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

2.2.2 I pagamenti saranno effettuati dal Comune di Nonantola entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture secondo le seguenti modalità e nel rispetto dell'art. 4, comma 2 del d.lgs.231/2002 e s.m.i.

- per Enti Pubblici assoggettati alla Tesoreria Unica in attuazione dell'art. 35, commi 8-13, del D.L. 1/2012 – rif. Circolare MEF del 24/03/2012 n. 11: Conto di Tesoreria 36614 (Iban completo: IT78A0100003245244300036614);

2.2.3 Parte del corrispettivo potrà essere a copertura di spese di trasporto, di vitto e di rappresentanza presso le specifiche sedi del personale universitario e dei ricercatori coinvolti.

2.2.4 Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate in originale al Comune di Nonantola tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

Art. 3 - Borse di studio e assegni di ricerca

3.1 Corrispettivo per l'istituzione di borse di studio e assegni di ricerca

3.1.1 Parte del corrispettivo di cui al punto 2.1.1 potrà essere destinato all'istituzione e/o il rinnovo di assegni di ricerca o borse di studio di ricerca.

Art. 4 - Condizioni generali

4.1 Rapporti tecnici, relazioni e risultati

4.1.1 Il DIA redigerà e trasmetterà al Comune di Nonantola, per l'approvazione, un rapporto sullo stato d'avanzamento dell'attività entro i 15 giorni successivi alla fine di ognuno dei periodi intermedi, nonché alla fine dell'attività stessa come specificato nell'allegato.

- 4.1.2 A completamento dell'attività stabilita dal presente contratto, il DIA redigerà e trasmetterà al Comune di Nonantola una relazione finale entro i 30 giorni successivi alla data stabilita per la scadenza del contratto stesso, contenente un dettaglio sugli studi e lavori effettuati, nonché le indicazioni dei risultati ottenuti.
- 4.1.3 L'accettazione da parte del Comune di Nonantola della relazione finale consentirà il pagamento dell'ultima rata dell'importo contrattuale di cui all'Art. 2.1.
- 4.1.4 I rapporti e le relazioni previste nell'allegato dovranno essere compilati secondo le modalità concordate tra i rappresentanti e forniti dal Comune in 2 copie cartacee, più una su supporto magnetico.
- 4.1.5 Il Responsabile della Commessa si impegna a tenere per 3 anni dalla scadenza del contratto, a disposizione del Comune di Nonantola e delle persone da essa abilitate, i documenti necessari alla conoscenza dei lavori di ricerca oggetto del presente contratto e del loro svolgimento.
- 4.1.6 I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza, eccezione fatta per la trasmissione degli originali delle fatture che è regolamentata secondo quanto previsto dal punto 2.2.3, dovranno essere inoltrati a questo indirizzo: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
- 4.1.7 La corrispondenza del Comune di Nonantola verso il DIA dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Dipartimento di Ingegneria e Architettura-DIA – Università degli Studi di Parma, Parco Area delle scienze, 181/A – 43124 Parma (PR) – Att.ne Prof. Dott. Paolo Mignosa.

4.2 Obbligo di riservatezza

- 4.2.1 Il Responsabile della Commessa e il Direttore del DIA si renderanno garanti che le persone impiegate nello svolgimento delle attività di ricerca mantengano, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali gli stessi verranno comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.
- 4.2.2 Le informazioni ricevute dal Comune di Nonantola sono di proprietà di quest'ultima.
- 4.2.3 Il Comune ha quindi la facoltà di richiederne la restituzione o la distruzione, in qualsiasi momento, previa presentazione di richiesta scritta indirizzata al Responsabile della Commessa. Questo dovrà dar seguito alla richiesta entro due settimane dalla ricezione della richiesta stessa. L'avvenuta distruzione delle informazioni dovrà essere notificata per iscritto dal Comune di Nonantola al Responsabile della Commessa.

4.2.4 L'obbligo di riservatezza di cui al presente paragrafo sopravvivrà al completamento delle attività oggetto del presente contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; esso cesserà di essere efficace quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Responsabile della Commessa e/o alle persone da esso impiegate nella esecuzione del presente contratto, o comunque trascorsi 3 (tre) anni dal completamento delle attività oggetto del presente contratto.

4.3 Utilizzazione dei risultati

4.3.1 I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di cui all'Articolo 1 e all'Allegato 1 rimarranno di proprietà della Comune di Nonantola, il quale ne potrà disporre pienamente e liberamente.

4.3.2 Il Responsabile della Commessa si impegna a trattare in maniera riservata ogni informazione che riguardi le attività oggetto del presente contratto ed i risultati conseguiti nell'ambito di tali attività. Si impegna, in particolare, a non mettere a disposizione di terzi e a non divulgare le informazioni di carattere tecnico associate a, o derivate da, i risultati delle attività oggetto del presente contratto e a non usarle per scopi diversi da quelli del presente contratto se non con il consenso scritto del Comune. Lo sviluppo di tesi di laurea sugli argomenti del contratto (e la relativa pubblicazione della relazione conclusiva) è permesso solo previa autorizzazione scritta del Comune di Nonantola.

4.3.3 La ricerca in oggetto potrà dare luogo a pubblicazioni con modalità da concordarsi tra le parti. I risultati non potranno essere comunque oggetto di pubblicazione da parte della Università senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Nonantola. Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito del presente contratto.

4.3.4 Nelle attività del presente contratto non è contemplato l'ottenimento di risultati che possano essere oggetto di eventuali proprietà intellettuali e/o di brevetto.

4.4 Assicurazioni

4.4.1 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

4.5 Sicurezza

4.5.1 Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti T.U. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

4.6 Rappresentanti

4.6.1 Con riferimento al punto 1.2.2. del presente contratto i Rappresentanti designati dalle Parti per la gestione delle attività sono:

- per il DIA: il Responsabile della Commessa Prof. Paolo Mignosa;
- per il Comune di Nonantola: il Direttore dell'Area Tecnica, geom. Gianluigi Masetti.

4.7 Responsabilità

4.7.1 Ciascuna delle parti solleverà e terrà indenne l'altra parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

4.8 Permessi ed autorizzazioni

4.8.1 È a carico del DIA l'ottenimento degli eventuali permessi ed autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione dei programmi delle attività in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

4.9 Risoluzione

4.9.1 In caso d'inadempimento, da parte del DIA, degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'Art. 1454 c.c.; tale diffida dovrà essere intimata dal Comune di Nonantola al DIA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà prevedere per l'adempimento in termine di giorni 30 dalla data di ricezione della lettera medesima.

4.9.2 Il presente contratto potrà essere risolto dal Comune di Nonantola ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il DIA o il Responsabile della Commessa violino i propri obblighi di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3.

4.10 Recesso

4.10.1 Il DIA può recedere dal presente contratto mediante preavviso di giorni 30, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo per comprovati gravi motivi, sopravvenuti. In tale eventualità, le attività regolarmente effettuate saranno compensate dal Comune di Nonantola sulla base delle spese già sostenute ed impegnate dal DIA, così come risulteranno da adeguata documentazione giustificativa, ma comunque per una somma non superiore all'importo contrattuale di cui all'art. 2.1.

4.10.2 Il Comune di Nonantola ha la facoltà di recedere dal contratto a qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate dal Comune di Nonantola secondo quanto previsto al punto 2.1. A titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto al DIA un compenso pari al 10% dell'importo contrattuale di cui al punto 2.1.

4.11 Pubblicità

4.11.1 Il DIA non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

4.12 Controversie

4.12.1 Foro competente a giudicare di tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti contraenti nell'applicazione del presente contratto è quello di Parma.

Art. 5 – Trattamento dei dati

5.1 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR 679/2016.

Art. 6 – Registrazione del contratto

Il presente Contratto, perfezionato in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente. Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo a carico delle parti che verrà assolta con modalità virtuale dal Comune, vista l'autorizzazione.....

Il presente contratto viene sottoscritto in forma commerciale.

Art. 7 – Cessione a terzi

7.1 Il DIA non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto del Comune di Nonantola.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore del DIA

(Prof. Rinaldo Garziera)

Il Responsabile della Commessa

Prof. Paolo Mignosa

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Gianluigi Masetti)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, approviamo specificatamente e separatamente il contenuto dei seguenti articoli: Articolo 1.2.3; Articolo 4.2; Articolo 4.3; Articolo 4.9; Articolo 4.10; Articolo 4.11; Articolo 4.12.

Parma, _____

Il Direttore del DIA

(Prof. Rinaldo Garziera)

Il Responsabile della Commessa

Prof. Paolo Mignosa

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Gianluigi Masetti)